



Giorgio Gottardo
Notaio

Via N. Tommaseo n. 76/D
35131 Padova
Tel. 049/8234400
Fax 049/8759505

Esente da bollo ai sensi dell'art. 17 decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Repertorio n. 70.008

Raccolta n. 25.569

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

della società cooperativa

"Cooperativa Solidarietà Società Cooperativa Sociale"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno due del mese di dicembre

(2 - 12 - 2022)

alle ore quattordici e minuti trenta,

in Padova, Via Dei Ronchi n. 15.

Davanti a me **Giorgio Gottardo**, notaio in Padova, iscritto al Collegio Notarile di Padova,

è presente:

- GRAMIGNAN Stefano, nato a Padova il giorno 21 maggio 1962 e domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società **"Cooperativa Solidarietà Società Cooperativa Sociale"**, con sede legale in Padova, Via Dei Ronchi n. 15, codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Padova: 01070500283, numero REA PD-175961, indirizzo PEC: solidarietasc@arubapec.it, iscritta all'Albo delle Società Cooperative con il numero A116944.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiara che è qui riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci della società predetta per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Parte Straordinaria

1) Adeguamento dello Statuto;

Parte Ordinaria

- omissis -

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 31 dello statuto sociale, il comparente GRAMIGNAN Stefano in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale invita me notaio a redigere il verbale dell'assemblea medesima.

Il Presidente dà atto di quanto segue:

(i) a norma dell'art. 1) dello statuto sociale, alla presente cooperativa si applicano le disposizioni delle società per azioni;

(ii) la presente assemblea è stata regolarmente convocata in questo luogo per il giorno 1 dicembre 2022 alle ore 22:00 in prima convocazione e in questi luogo, giorno ed ora in seconda convocazione, mediante avviso inviato in data 16 novembre 2022;

(iii) in prima convocazione l'assemblea è andata deserta;

(iv) in seconda convocazione sono presenti:

in questo luogo:

Registrato a Padova
il 07/12/2022
n.47207 serie 1T
€ 200,00

- numero 5 (cinque) soci aventi diritto di voto;

- in audio video conferenza:

numero dodici soci aventi diritto di voto;

il tutto come risultante dall'elenco che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

(v) - del consiglio di amministrazione:

in questo luogo:

se medesimo quale presidente del consiglio di amministrazione, e il consigliere Stefano Bolognesi e Stefania Pasqualin;

in audio video conferenza:

i consiglieri Emanuele Alecci e Leonardo Pasqualin mentre è assente giustificato il consigliere Fulvio Lorigiola;

(vi) - del collegio sindacale:

in audio video conferenza il sindaco effettivo Francesco Boldrin mentre sono assenti giustificati il Presidente del Collegio Sindacale Mauro Olivetti e il sindaco effettivo Laura Costa;

(vii) al Presidente dell'Assemblea è possibile accertare in maniera inequivocabile l'identità e la legittimazione dei soggetti audio-video collegati, come effettivamente ha accertato;

(viii) è consentito ai soggetti audio-video collegati partecipare in tempo reale alla discussione sugli argomenti all'ordine del giorno e percepire adeguatamente gli eventi dell'assemblea oggetto di verbalizzazione;

(ix) sempre ai soggetti come sopra audio-video collegati è consentito di visionare, ricevere e trasmettere documenti;

(x) ai sensi dell'art. 28 dello statuto sociale "...In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'Ordine del giorno.".

Il Presidente dell'assemblea ha accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti e pertanto la presente assemblea deve ritenersi regolarmente costituita per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

DISCUSSIONE

Inizia la discussione il Presidente illustrando all'assemblea le ragioni che rendono opportuno apportare alcune modifiche al vigente statuto sociale a seguito delle richieste dei revisori del MISE.

In particolare il Presidente evidenzia come dette modifiche riguardino:

- **l'ART. 4)** e **l'ART. 5)** al fine di eliminare la definizione "cooperatori" riferita ai soci nonché, per la categoria dei soci speciali, prevedere che la durata del periodo di inserimento del socio speciale non possa eccedere la durata di anni cinque;

- **l'ART. 10)** meglio disciplinando le cause che determinano

l'esclusione del socio;

- **l'ART. 14)** eliminando il penultimo capoverso;
- **l'ART. 17)** relativo all'alienazione delle azioni eliminando la clausola della prelazione;
- **l'ART. 18)** meglio disciplinando e regolamentando l'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
- **l'ART. 21)** adeguando il valore nominale delle azioni portandolo da 25,83 (venticinque virgola ottantatré) ad euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);
- **l'ART. 23)** relativo al bilancio di esercizio modificando la destinazione degli utili;
- **l'ART. 30)** stabilendo che ciascun socio non può rappresentare per delega più di 3 (tre) soci anziché uno;
- **l'ART. 32)** inserendo che agli amministratori si applicano il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c. e l'art. 2391 c.c. in tema di interessi dei medesimi amministratori;
- **l'ART. 37)** relativo al Collegio Sindacale disciplinando quando il Collegio Sindacale non possa esercitare il controllo contabile, ed a chi deve essere affidato;
- **l'ART. 40)** disciplinando la devoluzione del patrimonio finale;
- **l'ART. 41)** relativo ai Regolamenti integrandolo e meglio specificandolo.

Il Presidente passa quindi ad illustrare il testo aggiornato dello statuto sociale che riporta le modifiche proposte e che si allega al presente atto sotto la lettera "**B**".

Chiusa la discussione il Presidente dell'assemblea mette ai voti il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE:

"l'assemblea straordinaria della società "Cooperativa Solidarietà Società Cooperativa Sociale"

UDITA

la relazione del Presidente

DELIBERA

a) - di approvare articolo per articolo l'intero statuto sociale così come sopra illustrato dal presidente e che nella nuova stesura trovasi allegato al presente atto sotto la lettera "**B**".

Tale testo di deliberazione è approvato all'unanimità.

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLA VOTAZIONE E CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente proclama i risultati della votazione dichiarando chiusa l'assemblea alle ore quattordici e minuti cinquanta.

Le imposte e le spese conseguenti al presente atto sono a carico della "Cooperativa Solidarietà Società Cooperativa Sociale".

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato al presente atto.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale

ho dato lettura al comparente che lo dichiara conforme alla sua volontà e lo sottoscrivono alle ore quattordici e minuti cinquanta.


Occupa due fogli scritti da persona di mia fiducia e completati da me notaio fin qui della quinta facciata.

F.to: Stefano Gramignan - Giorgio Gottardo notaio (L.S.).

Allegato sub. A al n. 25569 di raccolta

ELENCO SOCI AL 30.11.2022

Dipendente	Cognome	Nome	Firma presenza
141	ADAMCIKOVA	AMALLA	
89	AGBOGOIEWON	HELEN	
730	AIKHIONBARE	RUBI	
518	AITALKADI	MOHAMED	
786	AKTER	SOMA	
484	ALARIBE	LILIAN NKECHI ONYECHEKWE	
30	ALBIA	MERLOW	
140	ALOUI	JANNET	
103	ANEITO	ORIAZELE	
856	ARONETS	SVITLANA	
58	ASOAH	CLARA	
461	AVADANII	ELENA	
90	AVRAM	TATIANA	
4	BABETTO	LUCA	
806	BACCARIN	PAOLO	
661	BALAN	ELENA	
111	BALANUTA	ADELA	
476	BARETTA ROSSETTI	MARIO	
75	BELLAVEDUTA	VITO	




Sherepapa

234	BENRABIAA	HAKIMA	
248	BERDII	OLEKSANDRA	
845	BERRAMOU	CHOAIB	
549	BERTO	EDOARDO	
852	BERTOIA	JESSICA	
27	BICCIATO	RICCARDO	
26	BOLOGNESI	STEFANO	* Sfr Welfe
863	BONIN	ILENIA	
243	BORSETTO	ELENA	
477	BORTOLAMI	NICOLA	
60	BORTOLAMI	SANDRO	
122	BOUMDI	IMANE	
660	BOVOLATO	STEFANIA	
790	BOZZA	ROBERTO	* Sfr
14	BRAGA	PIERLUIGI	
12	BREDA	IVANA	
567	BUSO	STEFANO	
38	CABANILLAS ESCOBEDO	CARMEN PAOLA	
197	CABBIA	MARA	
225	CANOLA	GILBERTA	
741	CARAMIDARU	IOANA	
680	CASARI	STEFANIA	
109	CAVELLINI	PIERLUIGI	

37	CENTENARI	ABDELKADER	<i>Carlo</i>
151	CERNIC	PETRE	
821	CHAFIK	NAJAT	
127	CHAOUACHI	MANOUBIA	
846	CHIH	MOHAMED AMIR	
97	CHIRIAC	MARIANA	
820	CHOURABI	NIZAR	
125	GIRNICI	ANDRIANA	
860	CIUNT	FLORIN ALIN	
466	CODOGNO	SANDRA	
795	CONOVAL	RODICA	
794	CONTIN	MONICA	
802	CORAZZINA	ORNELLA	
190	CRISAN	ANA MARIA	
16	CROVI	FRIDA	
719	CURATOLO	EMANUELA	
35	DAL CORSO	ELISABETTA	* <i>Stm</i>
837	DAL CORSO	FILIPPO	
202	DAL CORSO	STEFANIA	
164	DE DANIELI	FEDERICA	
638	DELLAPICCA	ELISABETTA	
420	DEMO	LUIGI	
106	DIACONU	TAMILA	

Stefania



183	DIAZ GOMEZ	DIANA MARIA	
1	DISCARDI	RUDI	* SIA
69	DODA	DRANE	
20	DONA'	ATTILIO	
121	DONA'	KATY	
34	DORDEVIC	JASMINA	
762	DUROSKA	ADIJETA	
42	EDOBOR	EMILY	
600	EL MOUDAD	AMAR	
850	EL RHAZOUJ	FATIMA	
693	FATH ALLAH	HAYAT	
119	FATHI	SANAA	
82	FATNASSI	NACEUR BEN ALI	
123	FAVARON	CINZIA	
650	FAVARON	DAVIDE	
105	FERRARI	GIOVANNA	* SIA
52	FINOVYCH	ANNA	
172	FRANZINA	NATASCIA	
203	FRIZZERIN	GIORGIA	
108	FUDIO	ORIELLA	* SIA
470	FUGA	ROMANO	
32	FURIAN	NICOLA	
507	FURLAN	ELENA	* SIA

227	GABBATORE	FABRIZIO	
625	GAGLIA	LACRAMIOARA	
739	GALANTE	ELISABETTA	
628	GALEANU	MARLENA	
817	GALEAZZO	ELISABETTA	
50	GARGIULO	FRANCESCO	
41	GHENCIU	ZINAIDA	
66	GIBIN	MARZIA	
867	GIORA	ROBERTO	
841	GIZEA	ANGELICA MARIA	
819	GLOR	SANDY	
571	GRIGOLON	ANDREA	
81	GRIGORE	TIMOFTE	
134	GRITCO	RODICA	
857	GUARALDO	CARMEN	
687	GUARALDO	DONATELLA	
558	GUENNOUN	MUSTAPHA	
94	GUEVARRA	JOSEPHINE	
149	HAJINE	KHADJIA	
133	HANNOU	YOUSSEF	
39	HINGURUWATTAGE	MARK MOSES MACDONA	
840	HYKA	MIMOZA	
824	IHRICHI	SALAH	

CIAMICUNAN

STEFANO

*

~~STEFANO~~ (IN PASSAPORT) SUPERVISOR



Stefano

138	IHTIMAL	SAMIRA		
232	IMBEVARO	DANIELA		delegato Filippo Del Corso
847	INGLESE	FRANCO		
827	JANNEH	LAMINE		
576	JASWAL	REKHA		
77	KASA	MAJLINDA		
143	KURUKULASURIYA	INDIKA RAVI PRASAD		
212	LAZZARO	CATTERINA		
171	LISCIUC	SVETLANA		
753	LITTAME'	TERESA		
107	LUCAN	CORNELIA		
104	LUKU	VALJETA		
64	MAAMER	AIDA		
793	MADZISS	SOFIANE		
47	MALANICI	NATALIA		
139	MANCIN	ORIELTA		
871	MANDIELLO	FRANCESCO		
102	MANOLE	MARIN		
506	MARA	SHPRESA		
415	MARGILAJ	MAJLINDA		
717	MARTINAS	ROXANA MARICELA		
185	MARTINI	SHPRESA		
630	MEGGIATO	ANDREA		

165	MENEGHETTI	GIULIANO	
744	MERCANTOTTO	CARMELA	
838	MESSAOUDI	HABIB	
65	MICHELINI	CINZIA	
170	MIHALIA	EMILIA MARIA	
163	MILANI	MASSIMO	
632	MIRON	MIHAELA DOINA	
128	MISCHI	PATRIZIA	
200	MOHAMMOD GULAM	JAKARIA	
147	MOHCINE	NADIA	
40	MORO	BARBARA	
87	MORO	DAVIDE	
204	MORO	ELENA	* SW
152	MOSANU	CRISTINA	
126	MOTTA	SONIA	
810	MUNERATTI	FEDERICA	* SW
626	MURESAN	AURICA	
136	NADORI	FAHD	
825	NASTASA	GENOVEVA	
62	NDIAYE	NOGAYE	
843	NDOYE	NDEYE YACINE	
98	NEGRU	CAMELIA	
853	NGATOM NGASSAM	VICTOR DURAND	



Shafiq

746	NICOARA	TAMARA	
73	NISTOR	MARIA LUCIA	
828	OBOH	FRANK	
57	OLARU	MARIANA	
261	OLECH	BOZENA MARIA	
29	OSMANI	SEFKI	
555	OUCHEN	AHMED	
3	PASQUALIN	STEFANIA	* -Refuse Temporarily
17	PAURO	ANNA	
836	PECAKU	FATJON	
796	PEDRAZZOLI	STEFANO	
865	PIRAS	ALFREDO	
131	POPOVICI	DOJINA	
195	PRANDO	CAROLINA	
809	QUARESIMIN	ROSSELLA	* Quaresima Rosella
175	QUINTARIO	GIANNI	
842	RACU	SERGIU	
745	RAMPAZZO	MARIKA	
875	RIDATI	RACHID	
124	RIELLO	MARZIA	
88	RIGATO	MASSIMO	
23	RISI	FERDINANDO	
874	ROCCA	ERMENEGILDO	

18	ROSSATO	LOREDANO	
205	ROSSI	CRISTINA	
815	ROSSIN	MICHELE	
859	RUZZIER	WILLIAM	
872	SAAD	ABDERRAZAK	
25	SACCON	SABINA	
485	SADOCCO	MARA	
812	SAIH	AVOUB	
36	SALVESTRINI	PAOLA	
732	SANCHEZ PEREZ	JAVIER ANDRES	
59	SAR	CAROLINA	
72	SARTORI	ANTONIO	
177	SBRISSA	DAVIDE	
545	SCALABRIN	MARIA HELENA	
56	SCANDALETTI	DAMIANO	
798	SCOMAZZON	WALTER	
789	SELMI	MONIA	
675	SERHANI	AOUATEFE	
723	SERVADIO	MAURO	
800	SHAHOLLARI	ANIDA	
849	SHIMI	LIMAM	
135	SHQEVI	ALMA	
855	SHYTI	MARSELA	

Signature




804	SICOLI	STEFANO	
213	SIMIONATO	MORENA	
683	SIMIONATO	SILVIA	
532	SINIGAGLIA	ELENA	*
145	SINIGAGLIA	ELISA	*
879	SISOEV	ANA MARIA	
84	SLAHIMI	MOHAMED	
416	SMARANDA	NICOLAE	
160	SOBOL	LIDIA	
839	SPRID	RODIKA	
70	STANUC	ELENA	
51	STAYER	EMILIA	
858	SUCAS	IULIAN	
772	SZABO	ALINA DENISA	
31	TALPO	ANINA	
192	TAQE	ALBAN	
24	TARGHETTA	ANTONELLA	
690	TISO	FRANCO	
157	TRAORE	MAMADOU	
61	TREVISAN	ALESSANDRA	
9	TREVISAN	LAURA	
188	TREVISAN	RENATA	
115	ULGELMO	MICHELA	

505	VANCUYLENBURG	AMILA RUWAN	
609	VASILE	LIXANDRINA	
550	VESTRINI	STEFANIA	
2	VETTORE	GIULIANO	
833	VIDRA	LVIU	
11	VOLPIN	NADIA	
854	VOZNYUK	NINA	
835	VREKO	ENTELE	
96	VUKELAJ	FLORA	
117	XIBRAKU	ALEKSANDRA	
767	ZAMENGO	MARISA	
161	ZANCAN	GIANPIETRO	
409	ZANETTI	SIMONE	
28	ZANON	MANUELA	
579	ZANON	MICHELA	
153	ZULIAN	MASSIMO	
67	ZURINI	FABIO	
33	ZYLA	BRIKENA	

Masavelli Leonardo

*

Sipin



Sipin

4

Vertical line of text on the right edge of the page.

Allegato sub. "B" al n. 25.569 di raccolta
STATUTO DELLA
"COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituita la Società Cooperativa denominata "Cooperativa Solidarietà Società Cooperativa Sociale" - con sede in Padova. Ai sensi dell'art. 2519 cc. si applicano, in quanto compatibili, le norme di riferimento delle s.p.a.. La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale.

ART. 2

La società avrà durata dalla sua legale costituzione sino al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO

ART. 3

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.

Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, e si propone la gestione in forma di impresa dei servizi socio sanitari, culturali ed educativi nonché lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali e di servizio finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Considerato lo scopo mutualistico della Società, la Cooperativa ha oggetto plurimo in collegamento funzionale tra le attività di tipo a) e b), ai sensi della L.R. 32/2018, riguardante le seguenti attività:

A) relativamente ai servizi ai sensi dell'art. 1 lett. a) della Legge 381/91 nonché della L.R. n. 32/2018 per il raggiungimento delle finalità di promozione umana e di integrazione sociale dei cittadini soci e non soci:

a) offrire servizi ausiliari, di assistenza, animazione, sostegno e riabilitazione, a domicilio, in comunità e presso strutture protette pubbliche e private;

b) gestire servizi di fornitura e somministrazione pasti, di raccolta e consegna lavanderia;

c) gestire servizi di tele-ascolto, tele-controllo e tele-soccorso;

d) realizzare servizi e progetti per consentire l'accesso ad attività ricreative e di soggiorno di persone in stato di bi-

sogno socio - economico o psicofisico;

e) gestire servizi nel campo socio sanitario compresi quelli ad elevata integrazione sanitaria, di assistenza infermieristica e riabilitativa, svolti presso strutture o a carattere domiciliare. Il servizio di assistenza potrà realizzarsi in strutture residenziali eventualmente connesse a particolari situazioni di bisogno dell'utente oppure legati a particolari fasi della cura quali la dimissione da strutture ospedaliere o simili;

f) gestire servizi di trasporto e accompagnamento, nonché trasporto merci, a favore dei soggetti cui la Cooperativa rivolge le proprie attività, includendo anche il trasporto dell'utenza scolare; gestire attività di trasporto in favore di imprese no profit nonché a favore del mondo dell'associazionismo e del volontariato;

g) gestire strutture residenziali o semiresidenziali quali Centri diurni, Centri servizi, Centri Servizi di sollievo e altre strutture di accoglienza temporanea e permanente;

h) gestire attività di aiuto socio assistenziale e/o supporto socio educativo, sia all'interno del mondo della scuola o in contesti a finalità educative, sia a livello domiciliare e nel contesto familiare, nonché gestire centri occupazionali e laboratori per l'acquisizione dei prerequisiti lavorativi e l'orientamento al lavoro;

i) gestire servizi di accoglimento e custodia della prima infanzia;

j) elaborare e gestire attività informative, formative e consulenziali dedicate alle famiglie, con l'obiettivo di facilitare la gestione dei problemi socio assistenziali presenti all'interno del nucleo familiare;

k) elaborare e gestire attività di formazione ed affiancamento dedicate alle assistenti di cura;

l) gestire servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4 del D. Lgs. 112/17;

m) svolgere attività di ricerca e selezione del personale ai sensi del D. Lgs. 276/03 e s.m. nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 dello stesso;

n) gestire case per ferie dedicate ad associazioni, cooperative, enti pubblici, enti non lucrativi di utilità sociali (O.N.L.U.S.), fondazioni che operano a favore di famiglie, anziani, minori, diversamente abili o a favore di persone di cui alla legge 381/91;

o) elaborare e gestire progetti e percorsi di promozione del volontariato, con sviluppo e valorizzazione delle relazioni tra le diverse associazioni presenti in ciascuna delle comunità di riferimento, per il miglioramento della qualità della vita della comunità;

p) elaborare e gestire progetti volti alla promozione dell'autosviluppo delle popolazioni del Sud del mondo, promuo-

vendo anche iniziative volte a sensibilizzare e ad arricchire culturalmente la Società al fine di favorire le condizioni per una reale tolleranza e multietnicità della Società stessa.

Sono destinatari dei suddetti servizi coloro che per cause oggettive o soggettive non sono in grado, senza adeguato intervento, di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono sotto il profilo fisico, psicologico, familiare, culturale, professionale ed economico, nonché con riguardo all'età, e in genere coloro che sono ritenuti bisognosi di intervento sociale e/o socio-assistenziale e/o socio-sanitario e/o sanitario, compresi i familiari, le persone fisiche, le persone giuridiche che operano a favore dei soggetti sopra indicati.

B) relativamente alle attività ai sensi dell'art. 1 lett. b) della Legge 381/91 nonché ai sensi della L.R. n. 32/2018 per favorire l'inserimento dei soggetti svantaggiati:

a) la gestione, consulenza ed esecuzione di servizi di pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di qualsiasi specie in qualsiasi ambiente;

b) l'attività di pulizia di esterni e l'attività rivolta alla piccola manutenzione di edifici pubblici e privati (sale, uffici, viali d'accesso, cortili, ecc.), lo sgombero di locali e lavori di trasloco e facchinaggio;

c) la gestione, consulenza ed esecuzione di servizi di ristorazione (produzione, preparazione, confezionamento, trasporto e distribuzione) nei confronti di enti pubblici e privati;

d) la gestione di bar, ristoranti, locali pubblici; la gestione di attività alberghiera ed attività affini (ad esempio, affittacamere);

e) la gestione di servizi di sartoria e maglieria, lavanderia e guardaroba (compreso il noleggio) con raccolta, trasporto, smistamento, rammendo e stiratura della biancheria, nell'ambito di strutture proprie oppure di terzi pubbliche o private;

f) la produzione, lavorazione (anche per conto terzi), commercializzazione di manufatti e di prodotti anche artigianali creati attraverso l'attività lavorativa dei partecipanti all'attività sociale;

g) l'attività di portierato, sorveglianza e custodia di locali ad accessi sia diurni che notturni;

h) la gestione di magazzini per conto terzi quale il ricevimento di merci, lo stoccaggio, il deposito, la gestione informatizzata e lo smistamento di ordini minuti;

i) l'attività di recupero, ripristino e valorizzazione ambientale compresa la gestione del verde pubblico e privato;

j) la gestione di servizi di inserimento ed elaborazione dati; la gestione del personale compresa l'elaborazione di buste paga e modulistica relativa agli enti previdenziali; la gestione della contabilità; la gestione di procedure di gara

per la partecipazione ad appalti, concorsi od altre forme di selezione del concorrente anche verso terzi con esclusione delle attività riservate alle categorie professionali;

k) gestione di servizi erogati da e per aziende pubbliche, private o miste a favore della collettività;

l) effettuare servizio di distribuzione carburanti alle pompe;

m) effettuare servizi di smaltimento rifiuti nelle varie fasi;

n) effettuare servizi di trasporto cose e persone per conto terzi.

La Cooperativa, con riguardo alle attività contemplate nell'oggetto sociale, non potrà comunque esercitare attività di cui all'art. 1, Legge 23 novembre 1939 n. 1815, riservate a professionisti protetti, vale a dire attività per il cui esercizio è prescritta l'iscrizione in appositi albi sulla base di titoli legali di abilitazione.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime. La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti iviprevisti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

Ai sensi dell'art. 2521 c.c. la società cooperativa potrà svolgere la propria attività non solamente per il tramite dei suoi soci, ma anche per mezzo delle prestazioni lavorative rese a qualsiasi titolo da terzi, alle condizioni che verranno stabilite dall'organo amministrativo in base alle esigenze dell'impresa cooperativa.

TITOLO III SOCI E AZIONI

ART. 4

Soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori, che prestano attività di lavoro remunerato. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge in vigore in materia di socio lavoratore. Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

b) soci volontari, che prestano attività di lavoro a titolo di volontariato, nel limite del 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà.

Possono essere soci anche soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

ART. 5

Categoria speciale di soci

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.

L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parità del trattamento la durata del periodo di inserimen-

to del socio speciale che non può eccedere la durata di anni cinque;

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;

3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura uguale a quella prevista per i soci ordinari e nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.

Ai soci speciali appartenenti alla categoria dei soci lavoratori di cui all'art. 4 secondo comma lettera a) può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 24 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa Cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento della quota sociale. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci. Il socio speciale non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione.

Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 6.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 10.

ART. 6

Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della categoria di soci cui intende essere iscritto e del possesso dei requisiti necessari;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo stabilito dall'Assemblea dei soci né superiore al limite massimo fissato dalla legge.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti commi b) e c) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguen-

ti informazioni:

1. la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
2. la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
3. la qualità della persona che sottoscrive la domanda. L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 4, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 7

Diritti ed obblighi del socio I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni o appunti relativi alla gestione sociale;
- d) esaminare, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta scritta, il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ove nominato.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

- a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - il capitale sottoscritto;
 - la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea

in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della Cooperativa;

c) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 (dieci) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

ART. 8

Perdita della qualità di socio - intrasferibilità della quota la qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Cooperativa.

ART. 9

Recesso del socio

Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo amministrativo.

Il recesso diviene efficace per quanto riguarda il rapporto sociale dalla data della delibera di accoglimento da parte dell'Organo amministrativo.

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si risolve di diritto con la stessa data del rapporto sociale.

ART. 10

Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla Società;

b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 4;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del

rapporto;

d) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;

e) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

f) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ovvero che il rapporto finisca per mancato superamento del periodo di prova, ovvero per ogni altro inadempimento collegato alle obbligazioni contrattuali;

L'organo amministrativo potrà adottare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio che - avendo concluso il proprio rapporto lavorativo - si trovi in condizione di reiterata inattività lavorativa, e/o non sia più interessato ad instaurare un rapporto di lavoro o mutualistico con la cooperativa o non sia più in grado di concorrere alle finalità mutualistiche e societarie per cui è stata costituita la cooperativa, ovvero la cooperativa sia impossibilitata a offrirgli ulteriori occasioni di lavoro.

La risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, salva contraria disposizione del Consiglio d'Amministrazione, comporta il venir meno dal rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori, a decorrere dal giorno successivo al ricevimento da parte del socio della comunicazione di esclusione.

ART. 11

Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 12

Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del Codice Civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ART. 13

Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

ART. 14

Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad una apposita riserva indisponibile.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il debito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI

ART. 15

Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

ART. 16

Conferimento e azioni dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 25,83 (venticinque virgola ottantatré) ciascuna.

Le azioni sono emesse su richiesta del socio altrimenti la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

ART. 17

Alienazione delle azioni dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

La Società può acquistare o rimborsare le azioni dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato e sempre nel rispetto dei limiti normativamente previsti.

Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

ART. 18

Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione e l'importo minimo che ciascun socio è tenuto a sottoscrivere;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione persone fisiche, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spetta 1 (uno) voto.

Ai detentori delle azioni di sovvenzione, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati nella delibera di emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti

spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

I soci sovventori persona giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la persona fisica delegata alla partecipazione all'Assemblea. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

ART. 19

Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo 18.

TITOLO V

AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

ART. 20

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive. Il valore di ciascuna azione verrà determinato dall'Assemblea dei Soci su proposta dell'Organo Amministrativo.

All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativo, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativo spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 (due) punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 21

Elementi costitutivi. Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 25,83 (venticinque virgola ottantatré) cadauna. Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge;
- b) dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente art. 16, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero), destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale;
- c) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale in misura né superiore né inferiore ai limiti di legge;
- d) dal capitale versato dai soci speciali;
- e) dalla riserva legale indivisibile fondata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- f) dalla riserva straordinaria;
- g) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista dalla legge, da tutti i beni che comunque per acquisto, donazione o lascito entreranno a far parte del patrimonio sociale compreso ogni accantonamento costituito a copertura di particolari rischi, previsione di oneri futuri, come le indennità per lavoro svolto dai soci.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

to della Società.

ART 22

Vincoli sulle azioni e loro alienazione. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

ART. 23

Bilancio di esercizio. L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilanci. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, in caso di necessità, entro 180 (centottanta) giorni. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della L. 31.01.92 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della L. 31.01.92 n.59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni, nel rispetto dei limiti stabiliti dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dai Titoli IV e V del presente statuto;
- g) la restante parte a riserva straordinaria indivisibile ovvero ai fini mutualistici.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di altre riserve.

ART. 24

Ristorni

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno nel rispetto della normativa vigente. La ripartizione del ristorno ai singoli soci cooperatori, dovrà essere effettuata, secondo criteri proporzionali alla quantità e qualità degli scambi

mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, nell'ambito di una scelta che dovrà assolvere ad esigenze di incentivazione riferita alla generalità dei soci ed in base alla verifica di elementi di valutazione volta per volta concretamente individuati tra i seguenti:

- qualifica personale del socio;
 - risultati conseguiti anche per settori e/o cantieri nel caso di parametro di verifica su base comparativa;
 - tasso di presenza sul luogo di lavoro;
 - quantità di ore o di giorni lavorati;
 - provvedimenti disciplinari ricevuti;
 - contestazioni di clienti effettuati alla Cooperativa per comportamento sconveniente tenuto da parte di uno o più soci;
 - ammontare dei danni causati alle ditte committenti;
 - entità delle prestazioni di lavoro straordinario. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:
- a) in forma liquida, anche in più soluzioni;
 - b) mediante aumento delle rispettive azioni.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

ART. 25

Sono organi della Società :

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.

ART. 26

Assemblee

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata, anche a mano, o altro mezzo idoneo, inviata 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In alternativa l'ordine del giorno verrà affisso nella bacheca della sede sociale e delle eventuali altre sedi operative, sempre almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza. In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 27

L'assemblea ordinaria: a) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo; b) procede alla nomina delle cariche sociali; c) approva i regolamenti previsti dal presente statuto; d) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci e) delibera

su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto e sottoposti ad esame degli amministratori. Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni quando particolari esigenze lo richiedano ed eventualmente entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario e ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno la metà dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla richiesta. L'assemblea, a norma della legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato delle cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

ART. 28

Costituzione e quorum deliberativi. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'Ordine del giorno.

ART. 29

Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone, si procederà a scrutinio segreto, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

ART. 30

Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Ciascun socio sovventore avrà diritto ad un numero di voti differenziato a seconda dell'ammontare del conferimento apportato, così come previsto dal regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci. Il socio sovventore persona giuridica delegherà all'assemblea propri rappresentanti che dovranno produrre delega scritta dell'organo che li ha nominati. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto,

appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del C.C. Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

ART. 31

Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o da un socio, eletto dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario, e, quando occorreranno due scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Il verbale dell'assemblea in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

ART. 32

Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da cinque a undici, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero e il relativo compenso, scelti tra i soci cooperatori ovvero tra i non soci entro i termini di legge. Un numero di consiglieri non superiore al trenta per cento del totale può essere scelto tra i soci sovventori persone fisiche o tra i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Agli amministratori si applicano inoltre l'art. 2390 c.c. in tema di divieto di concorrenza, e l'art. 2391 c.c. in tema di interessi degli amministratori.

ART. 33

Compiti degli Amministratori

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società. esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione: a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi; c) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto; d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività: fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti immobiliari, con le più ampie facoltà di riguardo ivi compresa quella di rinunciare all'ipoteca legale, compiere ogni qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, estinguere c/c anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui

concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avvallare, scontare, quietanzare, crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere; e) concorrere a gare d'appalto, licitazione e trattative private per opera o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti; f) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito gli enti a cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative; g) conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il Direttore determinandone le funzioni e la retribuzione; h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni; i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci; l) compiere tutti gli atti e operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea Generale; m) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta dei prestiti; n) deliberare l'adesione o l'uscita di altri organismi, enti o società; o) deliberare il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso comune e l'apertura di sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone i limiti, il contenuto e le eventuali modalità di esercizio della delega. Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensione o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa.

ART. 34

Convocazioni e deliberazioni

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri e dal collegio sindacale. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax, o e-mail, da spedirsi non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando intervenga vi intervenga la maggioranza

degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono normalmente palesi, sono invece segrete quando si tratti di affari nei quali siano interessati i Sindaci, Amministratori o il Direttore, oppure loro parenti o affini fino al terzo grado. A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle segrete, la parità importa il ritiro della proposta.

ART. 35

Integrazioni del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del c.c. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

ART. 36

Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ha la rappresentanza e la firma sociale. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro della società. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

ART. 37

Collegio Sindacale

E' composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso. Ad esso spetta il controllo legale, organizzativo, amministrativo e contabile della cooperativa; per tale motivo è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. I sindaci restano in carica per tre esercizi, devono riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni, assistere alle assemblee, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle riunioni del comitato esecutivo, se nominato. Il collegio sindacale deve convocare l'Assemblea in caso di

omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori; può inoltre convocarla qualora ravvisi gravi fatti censurabili e vi sia urgente necessità di provvedere. Nell'esercizio del mandato devono usare la professionalità e la diligenza richieste dall'incarico. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Qualora, per disposizione di legge (quali il caso in cui la cooperativa ricorra al mercato del capitale di rischio o sia tenuta al bilancio consolidato), il Collegio sindacale non possa esercitare il controllo contabile sulla Cooperativa, questo è esercitato da un Revisore contabile o da una Società di revisione, funzionanti a norma di legge.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio sindacale, al medesimo collegio o a società di revisione, la quale determina, per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali, il compenso. In tale ipotesi, si applicano gli artt.2409 - bis e seguenti del codice civile

TITOLO VIII CONTROVERSIE

ART. 38

Clausola arbitrale.

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, l'organo amministrativo, i liquidatori ovvero fra alcuni di essi o fra i predetti e la società, sulla interpretazione ed esecuzione del presente atto, sui diritti ed obblighi derivanti dalle rispettive funzioni come in atto definiti o fra gli stessi comunque stabiliti, ivi comprese le controversie relative all'operato ed alle responsabilità dell'organo amministrativo, nonché conseguenti al mancato funzionamento dell'assemblea, per qualsiasi motivo, saranno risolte con arbitrato rituale: gli arbitri nominati giudicheranno ai sensi degli art. 806 e segg. del c.p.c..

Gli arbitri saranno nominati volta per volta dal Presidente della Camera Arbitrale di Padova.

TITOLO IX SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 39

Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

ART. 40

Devoluzione del patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art 11 della L. 31.01.92, n.59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 41

Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante la vita sociale.

Il patrimonio sociale, fatta eccezione delle quote di capitale sociale rimborsabili nei modi e nei termini stabiliti dal presente Statuto nei casi di recesso, decadenza ed esclusione, non è in nessun caso ripartibile tra i soci. I requisiti previsti dall'art.2514 codice civile sono recepiti dal presente statuto e sono inderogabili, essi consistono nell'espresso:

- divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- obbligo di devolvere, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 42

Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ART. 43

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-

genti norme di legge sulle società cooperative sociali e sulle cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto al titolo VI° del c.c. contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.
F.to: Stefano Gramignan - Giorgio Gottardo notaio (L.S.).

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI COPIA INFORMATICA AD ORIGINALE ANALOGICO.

(art. 22, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 68 ter, legge 16 febbraio 1913 n. 89).

Certifico io sottoscritto Giorgio Gottardo, Notaio in Padova iscritto al Distretto notarile di Padova, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza rilasciato dal Consiglio nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale su supporto cartaceo nei miei rogiti, firmato a norma di legge.